

## Protocollo facoltativo

### concernente la soluzione obbligatoria delle controversie relative alla Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, alla Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e ai Regolamenti amministrativi

Concluso a Ginevra il 22 dicembre 1992

Approvato dalla Svizzera con strumento depositato il 15 settembre 1994<sup>1</sup>

Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 15 settembre 1994

Entrato in vigore per la Svizzera il 15 settembre 1994

(Stato 25 luglio 2018)

---

Al momento di procedere alla firma della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni<sup>2</sup> e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992)<sup>3</sup>, i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato il presente Protocollo facoltativo concernente la soluzione obbligatoria delle controversie.

I Membri dell'Unione, parti al presente Protocollo facoltativo,

esprimendo il desiderio di ricorrere, per quanto li concerne, all'arbitrato obbligatorio per la soluzione di ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della Costituzione, della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi previsti all'articolo 4 della Costituzione,

*hanno convenuto le seguenti disposizioni:*

#### Art. 1

A meno che non sia stata scelta di comune accordo una delle modalità di soluzione enumerate all'articolo 56 della Costituzione, le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della Costituzione, della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi di cui all'articolo 4 della Costituzione sono, a richiesta di una delle parti, sottoposte ad un arbitrato obbligatorio. La procedura è quella dell'articolo 41 della Convenzione, il cui paragrafo 5 (n. 511) è completato come segue:

- «5. Entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica della richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti in causa nomina un arbitro. Se, allo scadere di questo termine, una delle Parti non ha nominato il suo arbitro, tale nomina è effettuata, su richiesta dell'altra parte, dal Segretario generale che procede in conformità con le disposizioni dei numeri 509 e 510 della Convenzione.»

RU **1996** 1242; FF **1994** I 982

<sup>1</sup> RU **1996** 1254

<sup>2</sup> RS **0.784.01**

<sup>3</sup> RS **0.784.02**

**Art. 2**

Il presente Protocollo sarà aperto alla firma dei Membri nel momento in cui essi firmeranno la Costituzione e la Convenzione. Esso sarà ratificato, accettato o approvato da ogni Membro firmatario secondo le sue regole costituzionali. Sarà aperto all'adesione di tutti i Membri parti alla Costituzione ed alla Convenzione e di tutti gli Stati che diverranno Membri dell'Unione. Lo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sarà depositato presso il Segretario generale.

**Art. 3**

Il presente Protocollo entrerà in vigore, per le Parti che lo avranno ratificato, accettato, approvato o che vi avranno aderito, alla stessa data della Costituzione e della Convenzione, a condizione che almeno due strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione che lo concernono siano stati depositati a questa data. Altrimenti, entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito del secondo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

**Art. 4**

Il presente Protocollo può essere emendato dalle parti a questo Protocollo durante una Conferenza di plenipotenziari dell'Unione.

**Art. 5**

Ogni Membro parte al presente Protocollo può denunciarlo con una notifica indirizzata al Segretario generale. Tale denuncia entrerà in vigore allo scadere di un periodo di un anno a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del Segretario generale, di tale notifica.

**Art. 6**

Il Segretario generale notifica a tutti i Membri:

- a) le firme apposte al presente Protocollo ed il deposito di ciascun strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- b) la data alla quale il presente Protocollo sarà entrato in vigore; c) la data di entrata in vigore di ogni emendamento;
- d) la data effettiva di ogni denuncia.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo in un esemplare, in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, il testo francese facente fede in caso di divergenze; tale esemplare rimarrà depositato presso gli archivi dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, che ne consegneranno una copia a ciascuno dei Paesi firmatari.

Fatto a Ginevra, il 22 dicembre 1992.

*(Seguono le firme)*

**Campo d'applicazione il 25 luglio 2018<sup>4</sup>**

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)	Entrata in vigore
Australia	29 settembre 1994	29 settembre 1994
Austria	23 ottobre 1997	23 ottobre 1997
Bahreïn	12 luglio 1996	12 luglio 1996
Barbados	28 luglio 1998	28 luglio 1998
Belarus	15 giugno 1994	1° luglio 1994
Belgio	18 agosto 1997	18 agosto 1997
Belize	7 dicembre 1993 A	1° luglio 1994
Benin	24 aprile 1997	24 aprile 1997
Bosnia e Erzegovina	2 settembre 1994 A	2 settembre 1994
Botswana	12 ottobre 1998	12 ottobre 1998
Canada	21 giugno 1993	1° luglio 1994
Cile	2 settembre 1998	2 settembre 1998
Cipro	1° novembre 1995	1° novembre 1995
Colombia	2 aprile 1997	2 aprile 1997
Congo (Brazzaville)	9 agosto 1994 A	9 agosto 1994
Corea (Sud)	5 agosto 1994	5 agosto 1994
Danimarca	18 giugno 1993	1° luglio 1994
Egitto	15 maggio 1996	15 maggio 1996
El Salvador	25 maggio 1998	25 maggio 1998
Emirati Arabi Uniti	2 agosto 1995	2 agosto 1995
Estonia	23 gennaio 1996	23 gennaio 1996
Filippine	23 maggio 1996	23 maggio 1996
Finlandia	30 maggio 1996	30 maggio 1996
Giappone	18 gennaio 1995	18 gennaio 1995
Giordania	16 ottobre 1995	16 ottobre 1995
Grecia	25 settembre 1998	25 settembre 1998
Guinea	5 agosto 1994	5 agosto 1994
Irlanda	16 ottobre 1996	16 ottobre 1996
Islanda	17 novembre 1997	17 novembre 1997
Italia	3 maggio 1996	3 maggio 1996
Kenya	25 agosto 1994	25 agosto 1994
Kiribati	10 gennaio 2007 A	10 gennaio 2007
Kuwait	6 giugno 1997	6 giugno 1997
Laos	24 gennaio 1994 A	1° luglio 1994
Lettonia	1° giugno 2001	1° giugno 2001
Libia	10 luglio 2007 A	10 luglio 2007
Liechtenstein	2 gennaio 1995	2 gennaio 1995
Lituania	7 dicembre 2006	7 dicembre 2006
Lussemburgo	5 febbraio 1997	5 febbraio 1997

<sup>4</sup> RU 1996 1242, 2004 2983 e 2007 4185 e 2018 2905.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE ([www.dfae.admin.ch/trattati](http://www.dfae.admin.ch/trattati)).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Madagascar	3 giugno	1996	3 giugno	1996
Malta	30 agosto	1995	30 agosto	1995
Maurizio	6 dicembre	1993 A	1° luglio	1994
Messico	27 settembre	1993	1° luglio	1994
Monaco	5 agosto	1997	5 agosto	1997
Nuova Zelanda	6 dicembre	1994	6 dicembre	1994
Oman	18 maggio	1994	1° luglio	1994
Paesi Bassi	13 giugno	1996	13 giugno	1996
Aruba	13 giugno	1996	13 giugno	1996
Curaçao	13 giugno	1996	13 giugno	1996
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	13 giugno	1996	13 giugno	1996
Sint Maarten	13 giugno	1996	13 giugno	1996
Panama	13 luglio	1998	13 luglio	1998
Perù	30 settembre	1994 A	30 settembre	1994
Portogallo	30 novembre	1995	30 novembre	1995
Regno Unito	27 giugno	1994	1° luglio	1994
San Marino	31 agosto	1994	31 agosto	1994
Serbia	11 ottobre	1995 A	11 ottobre	1995
Slovenia	12 dicembre	1994	12 dicembre	1994
Sudafrica	30 giugno	1994 A	1° luglio	1994
Sudan	13 febbraio	1997	13 febbraio	1997
Svezia	15 settembre	1994	15 settembre	1994
Svizzera	15 settembre	1994	15 settembre	1994
Togo	19 settembre	1994 A	19 settembre	1994
Tunisia	27 ottobre	1997	27 ottobre	1997
Turchia	3 maggio	2000	3 maggio	2000
Uruguay	1° ottobre	1998	1° ottobre	1998
Uzbekistan	22 settembre	1994 A	22 settembre	1994
Vietnam	19 giugno	1996	19 giugno	1996
Zimbabwe	5 dicembre	1994	5 dicembre	1994

